ORDINANZA N° 66 DEL 17/11/2026
OGGETTO: MANIFESTAZIONE ACCENDIAMO L'ALBERO 2026

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 12 novembre 2026 da parte della Pro Loco di Morbegno nella persona del presidente signor Della Sale Luca intesa a ottenere sospensione della circolazione veicolare in P.zza Mattei dalle ore 17.00 alle ore 17.10 e in via Nani dalle ore 16.30 alle ore 18.30, per la Manifestazione ACCENDIAMO L'ALBERO prevista per il giorno 28 novembre 2026;

VISTO il programma della manifestazione e le necessità organizzative rappresentate;

RITENUTO di dover adottare le opportune cautele al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e garantire la necessaria sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che per consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione necessita nella giornata di sabato del 28 novembre 2026 la sospensione della circolazione veicolare in P.zza Mattei alle ore 17.00 alle ore 17.10 ed in via Tommaso Nani dalle ore 16.30 alle ore 18.00;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc. pervenuta dalla Prefettura di Sondrio in data 17.10.2017 Prot. 41418;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 (10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 18.07.2018 avente per oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

VISTA la lettera del Prefetto di Sondrio Prot. 0050610 del 07.12.2018 con la quale veniva nuovamente richiesta l'adozione di difese passive in occasione di manifestazioni con maggiore aggregazione di persone;

CONSIDERATO che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte

degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

VISTA la nota della Questura di Sondrio n. 44/INCC/2025 del 14/02/2025 obbiettivi sensibili-misure di vigilanza;

RITENUTO di dovere disporre, ai sensi dell'art. 7-bis dell'art. 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso interessato dalla manifestazione;

RITENUTO di dover provvedere al fine di garantire la necessaria sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO necessario adottare idoneo provvedimento viabilistico al fine di accogliere la richiesta presentata;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 e del D.lgs. 285/1992 – C.d.S.

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il Decreto del Sindaco di Morbegno n. 19 del 22/09/2025 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore Polizia Locale al dott. Salvatore GITTO di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000

DATO ATTO che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

O R D I N A

Per la giornata di sabato 28 novembre 2026 la sospensione della circolazione veicolare in P.zza Mattei alle ore 17.00 alle ore 17.10 ed in via Tommaso Nani dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e comunque sino al termine della manifestazione ed allo sgombero dell'area da parte dei partecipanti;

È fatto obbligo al soggetto organizzatore, sotto la propria responsabilità, di predisporre adeguati sistemi di protezione atti a garantire la sicurezza pubblica. In particolare, lo stesso dovrà provvedere alla delimitazione fisica dell'area interessata dalla manifestazione, caratterizzata da significativo afflusso di persone, mediante l'utilizzo di idonee barriere (quali new jersey, fioriere, autoveicoli o altri dispositivi equivalenti);

Di demandare al soggetto richiedente/organizzatore l'apposizione della segnaletica stradale temporanea e verticale necessaria, nel rispetto del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., nonché secondo le prescrizioni del Responsabile della sicurezza della manifestazione;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e posa della prescritta segnaletica temporanea;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria: Ag. Sc. di P. L. Vismara Stefano
Il richiedente: Luca Della Sale – Presidente Pro Loco Morbegno

DIRITTI DI SEGRETERIA ESENTE

IL COMANDANTE
Commissario Capo dott. Salvatore GITTO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gitto Salvatore in data 17/11/2026